

Regolamento di funzionamento dell'Azienda Agraria - A.U.B.

(Emanato con D.R. n. 454/2013 del 03/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 940/2016 del 08/09/2016, in vigore dal 18/06/2013, testo aggiornato al 16/09/2016)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione e Finalità)

1. L'Azienda Agraria – A.U.B. dell'Università di Bologna, nel seguito del presente Regolamento indicata come A.U.B., istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, è struttura di supporto per le attività istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo e svolge attività di sperimentazione in tutti gli ambiti scientifico-disciplinari, in particolare in ambito agrario e veterinario, utilizzando le risorse di cui al capo IV.
2. L'A.U.B. ha autonomia amministrativa, gestionale e organizzativa in base alle norme vigenti, allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 (Articolazione e Dipartimenti di riferimento)

L'A.U.B. è articolata in Unità Operative che svolgono prevalentemente le attività per i seguenti Dipartimenti di riferimento: Scienze Agrarie e Scienze Mediche Veterinarie.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

1. Sono organi dell'A.U.B.:
 - a. Presidente
 - b. Direttore
 - c. Comitato

Articolo 4 (Presidente)

1. Il Presidente è delegato dal Rettore, vigila sull'andamento complessivo delle attività dell'A.U.B., facendosi garante delle politiche unitarie di Ateneo in materia.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Comitato;
 - b. definisce in accordo con la programmazione triennale di Ateneo le linee di indirizzo dell'A.U.B. e vigila sull'andamento complessivo delle sue attività attraverso verifiche periodiche;
 - c. nomina i Responsabili delle Unità operative fra i professori di prima e seconda fascia in servizio presso l'Ateneo, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 2.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore dell'A.U.B. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore fra i professori di prima e seconda fascia in servizio nell'Ateneo e in possesso di competenze qualificate negli ambiti delle attività dell'A.U.B., dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

2. Il Direttore nomina, fra i Responsabili delle Unità Operative, un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione degli indirizzi impartiti dal Presidente e dei piani e programmi deliberati dal Comitato, assicurando la loro attuazione attraverso la gestione coordinata delle risorse dell'A.U.B.;
 - b) ha funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività dell'A.U.B.;
 - c) coordina le attività delle Unità Operative;
 - d) ha la rappresentanza istituzionale dell'A.U.B. nei rapporti esterni e con i terzi;
 - e) individua i fabbisogni e propone al Comitato la distribuzione delle risorse;
 - f) in sede di programmazione, formula al Comitato le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento, in sede di revisione della programmazione propone al Comitato le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone al Comitato la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;
 - g) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - h) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati all'A.U.B. secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - i) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - l) è responsabile delle funzioni di gestione dei servizi TA con i poteri del privato datore di lavoro con riguardo ai poteri di direzione, specificazione e vigilanza sulla base di quanto indicato nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo;
 - m) può delegare i Responsabili delle Unità Operative per la firma di atti di natura gestionale riferiti al personale TA, docente e altre figure a supporto delle attività che operano nella Unità Operativa, sulla base dei principi generali dei regolamenti in materia;
 - n) assicura l'assunzione di operai agricoli, laddove si ravvisano le necessità, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente;
4. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Comitato;
 - b. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi;
 - c. mette a disposizione le attrezzature, gli strumenti necessari e le risorse per le attività di ricerca e di sperimentazione.
5. Il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla base di Regolamenti di Ateneo.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di gestione di cui al presente articolo, il Direttore si avvale di un Collegio di Direzione con funzioni consultive, costituito dal Direttore stesso e da tutti i Responsabili delle Unità Operative.

Articolo 6 (Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. – Composizione)

Il Comitato è composto dal Presidente che lo presiede, dai Direttori del Dipartimento di Scienze Agrarie e del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, dal Direttore dell'A.U.B. e dal responsabile amministrativo gestionale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 7 (Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. – Compiti e funzionamento)

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

1. Il Comitato si riunisce trimestralmente in via ordinaria, ed in via straordinaria su convocazione diretta del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo gestionale. Di ogni riunione verrà redatto verbale.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta ai componenti con preavviso di 5 (cinque) giorni, ridotti a 2 (due) in caso d'urgenza, anche mediante posta elettronica.
5. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. esamina la congruità ed approva i progetti di attività scientifica, didattica e di servizio e delle eventuali attività produttive derivate, che sono presentati dal Direttore, compatibilmente con le risorse finanziarie ed il personale disponibile;
 - b. approva un piano triennale delle attività dell'A.U.B.;
 - c. propone annualmente al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi definiti da quest'ultimo, il piano di fabbisogno di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'A.U.B.;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia;
 - e. assegna il budget alle Unità Operative rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate all'A.U.B.;
 - f. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti;
 - g. delibera sulle esigenze di acquisto di beni e servizi e sugli ulteriori fabbisogni necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nei limiti e secondo i Regolamenti vigenti di Ateneo;
 - h. approva l'autorizzazione a richiedere ed accettare fondi di finanziamento di progetti di ricerca;
 - i. propone agli Organi Accademici le modifiche al presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO III – ARTICOLAZIONE

Articolo 8 (Unità Operativa)

1. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Responsabile, nominato dal Presidente, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 2, che esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone il programma delle attività di ricerca, didattica, di servizio e delle eventuali attività produttive derivate per la singola Unità Operativa indicando le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse;
 - b) presenta un rendiconto delle attività realizzate con le risorse utilizzate;
 - c) coordina funzionalmente il personale assegnato all'A.U.B. che opera nelle unità operativa di riferimento;
 - d) coordina con i Dipartimenti interessati lo svolgimento delle attività di cui al punto a);

CAPO IV – GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato all'A.U.B. è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
2. All'organizzazione all'A.U.B. si applicano i principi espressi dal "Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus".

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget dell'A.U.B. è costituito da:

- a) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- b) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di cui all'articolo 1 per specifici programmi formativi e/o di ricerca;
- c) fondi di ricerca dei Dipartimenti di riferimento di cui all'articolo 2, che sostengono finanziariamente i programmi delle attività realizzate dall'A.U.B.;
- d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- e) altri contributi pubblici e privati;
- f) erogazioni liberali;
- g) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

Articolo 11 (Terreni e Beni Immobili)

1. In conformità ai vigenti regolamenti d'Ateneo, l'A.U.B., per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e veterinario ed al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche, scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque titolo detenuti dall'Ateneo e degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici coerenti con le finalità dell'A.U.B.) che i Dipartimenti di riferimento consegnatari a tale scopo conferiscono in gestione all'A.U.B. stessa.
2. L'A.U.B. assegnataria assume gli obblighi propri del consegnatario previsti dai regolamenti d'Ateneo in materia di sicurezza e di assegnazione e consegna dei beni immobili, ovvero gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e gli obblighi di segnalare con tempestività all'Area Edilizia e Logistica la necessità di interventi di manutenzione straordinaria di tipo edile ed impiantistico e di manutenzione ordinaria che l'Area Edilizia e Logistica effettuerà in conformità alle previsioni dell'articolo 15 del Regolamento sull'assegnazione e consegna dei beni immobili.
3. Sono escluse dall'assegnazione le aree edificabili di cui è stata deliberata la cantierabilità.

Articolo 12 (Beni mobili e Bestiame dell'Azienda Agraria A.U.B.)

1. L'A.U.B. procede all'inventariazione e gestione dei beni mobili, ivi compreso il bestiame, in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo e di tutti i regolamenti e linee guida in materia.
2. In relazione alla conduzione e alla registrazione del bestiame, le Unità Operative sono tenute all'applicazione delle norme in materia.

CAPO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Scienze Mediche Veterinarie e Scienze e Tecnologie Agro Alimentari, nella qualità di consegnatari, hanno conferito beni immobili in gestione all'A.U.B. con apposito verbale.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed emanato con decreto rettorale che ne determina l'entrata in vigore.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
